



COMUNE DI CODOGNÈ

(Provincia di Treviso)

ORIGINALE
PROVVEDIMENTO DEL SINDACO
N.16 / 09-11-2015

INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

IL SINDACO

Richiamata la L. 190 del 6.11.2012, vigente dal 4 dicembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l’art.1 della sopracitata legge,

a) ove si dispone al comma 7 : “negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione”;

b) al comma 8 e seguenti, si individuano i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione:

- “entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art.1 c.8 L.190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- “verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione*; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; d’intesa con il responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”;
- “entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo”;
- “nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività”;

Ricordato che il Dipartimento della Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato:

- che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi *naturalmente integrativa* della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa dei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*;
- che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 - non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 - non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 - abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

Visto il parere della Civit (ora Anac) n. 152013 del 13.3.2013;

Visto l'art.97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. N.267 del 18.8.2000;

DECRETA

- 1) Di nominare, ai sensi dell'art.1 comma 7, della legge n.190/2012, il segretario comunale reggente dott. Fabio Olivi quale responsabile della prevenzione della corruzione con decorrenza dal 27.07.2015, data del primo incarico di reggenza a scavalco della Segreteria comunale di Codognè tuttora vacante.
- 2) Di stabilire che per l'espletamento dell'attività si avvarrà dell'Ufficio di Segreteria Comunale.

Codognè, 09-11-2015

IL SINDACO
(Avv. Roberto Bet)